

TAR Milano 13/04/1999 n. 1173

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2.1, 21.3

In sede di gara per l'aggiudicazione di contratti d'appalto di opere pubbliche da svolgersi col metodo del massimo ribasso sul prezzo, le giustificazioni addotte dall'offerente con riferimento alla propria offerta, che risulti superiore alla soglia di anomalia, non hanno la funzione di apportare correttivi al ribasso offerto, bensì quella di spiegare come il medesimo sia compatibile col conseguimento di un utile normale. Il sistema di licitazione privata basato sul prezzo più basso, essendo preordinato a realizzare il massimo risparmio possibile per l'Amministrazione appaltante, si fonda su un meccanismo selettivo automatico, mentre il concorrente interesse pubblico ad una regolare esecuzione dell'opera trova tutela nella sola norma che consente all'Amministrazione di rifiutare l'aggiudicazione quando l'offerta economicamente migliore si presenti nel suo complesso anormalmente bassa rispetto all'entità della prestazione, e non sia possibile eliminare tale anomalia attraverso la verifica analitica della congruenza dei prezzi unitari, nel loro insieme e nei reciproci rapporti che entrano a comporre l'offerta complessiva. La valutazione dell'anomalia dell'offerta presentata in sede di appalto per l'aggiudicazione di contratti della Pubblica amministrazione è incentrata su una discrezionalità che esige l'acquisizione di dati concreti e specifici, riferibili alla singola posizione considerata, ove un ruolo determinante è svolto dall'instaurazione di un contraddittorio con la ditta offerente, le cui giustificazioni devono primariamente essere prese in considerazione, mentre la relativa operazione logico valutativa deve riflettersi in una corrispondente e adeguata motivazione.